



Edizione di giovedì 4 dicembre 2025

BLOG, DIRITTO SINDACALE

No alla disdetta anticipata del CCNL con accordi di armonizzazione separati
di Luca Vannoni

NEWS DEL GIORNO

CISOA per emergenze climatiche: le indicazioni INPS
di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: modifica dei codici "Tipo rapporto"
di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: modifica dei codici "Tipo rapporto"
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Libretto Famiglia e Prestazioni Occasionalità: versamenti F24 di fine anno
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Libretto Famiglia e Prestazioni Occasionalità: versamenti F24 di fine anno
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO



Codatorialità e obbligazione solidale del datore sostanziale
di **Redazione**

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Codatorialità e obbligazione solidale del datore sostanziale
di **Redazione**

BLOG, DIRITTO SINDACALE

No alla disdetta anticipata del CCNL con accordi di armonizzazione separati
di **Luca Vannoni**

No alla disdetta anticipata del CCNL con accordi di armonizzazione separati

di **Luca Vannoni**

Con l'ordinanza n. 29737/2025 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della possibilità, per il datore di lavoro, di sostituire anticipatamente il contratto collettivo applicato, mediante accordi di armonizzazione sottoscritti con parte delle organizzazioni sindacali.

La controversia nasce da un ricorso ex art. 28, St. Lav., promosso da un'organizzazione sindacale, a seguito della scelta aziendale di disapplicare il CCNL vigente per una parte dei dipendenti, applicando loro un diverso contratto tramite un "accordo di armonizzazione" firmato con altre sigle. Tale scelta era stata accompagnata da comunicazioni rivolte direttamente ai lavoratori, contenenti la presa d'atto delle nuove condizioni, da sottoscrivere "per ricevuta e accettazione".

La Corte d'Appello di Firenze aveva qualificato il comportamento datoriale come antisindacale, ritenendo che la sostituzione anticipata del CCNL costituisse, in fatto, una disdetta unilaterale del contratto collettivo vigente, non consentita all'impresa. La Cassazione conferma integralmente tale impostazione, respingendo tutti i motivi di ricorso.

Riguardo all'impossibilità, per il datore di lavoro, di recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della sua naturale scadenza, viene richiamato l'orientamento costante secondo cui la disdetta è prerogativa esclusiva delle parti stipulanti: non esiste nell'ordinamento alcun principio che autorizzi l'applicazione di un nuovo contratto prima della scadenza di quello in vigore, se non con il consenso delle organizzazioni firmatarie originarie. L'accordo di armonizzazione, anche quando sottoscritto da una pluralità significativa di sindacati, non può comportare la sostituzione anticipata del CCNL senza il coinvolgimento delle parti collettive che avevano stipulato il contratto precedente.

Da ciò discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso: l'antisindacalità non risiede nella mancata adesione della sigla istante al nuovo accordo, ma nella violazione oggettiva delle regole di vigenza del contratto collettivo e nella lesione del ruolo sindacale, aggravata dal fatto che l'azienda aveva comunicato direttamente ai lavoratori la mutata disciplina, senza considerare l'organizzazione sindacale ricorrente.

Un ulteriore punto di interesse riguarda l'interpretazione della formula "per ricevuta e accettazione" apposta dai lavoratori alle comunicazioni aziendali. La Cassazione qualifica come inammissibile la censura datoriale sull'interpretazione di tale dicitura: la ricostruzione



della volontà negoziale è valutazione di merito e la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto che la sottoscrizione non potesse valere come consenso sostanziale al cambio di contratto collettivo, avendo natura meramente ricognitiva della comunicazione ricevuta.

Quanto all'invocazione del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, la Cassazione chiarisce che l'efficacia generale degli accordi stipulati secondo quelle regole non può travolgere la constatazione, in fatto, che l'accordo di armonizzazione sia stato utilizzato come strumento di sostituzione anticipata del CCNL in vigore, integrando una disdetta unilaterale non consentita. L'antisindacalità, dunque, prescinde dalla disciplina individuale applicabile ai lavoratori e riguarda esclusivamente la lesione delle prerogative della sigla ricorrente..

Special Event

Come cambiare il contratto collettivo

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

CISOA per emergenze climatiche: le indicazioni INPSdi **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 149 del 3 dicembre 2025](#), ha illustrato le modalità di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola riferita all'anno 2025 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10-*bis*, D.L. n. 92/2025, che ha introdotto disposizioni in materia di CISOA al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche. Tale norma dispone che per le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA per intemperie stagionali è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative previsto dall'art. 8, Legge n. 457/1972, pertanto i periodi di CISOA fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola.

La circolare illustra gli effetti della disciplina dell'art. 10-*bis*, comma 2, D.L. n. 92/2025, sul calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso all'indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l'individuazione dell'importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.

L'Istituto precisa che l'equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione con esclusivo riferimento ai casi di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, pertanto l'equiparazione non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell'attività stessa. Ciò in quanto, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, le giornate di lavoro effettivo, seppure a orario ridotto, risultano già inserite nei relativi elenchi nominativi annuali e sono, pertanto, già valutate ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola; mentre, con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, l'attività lavorativa prestata nella singola giornata, anche se a orario ridotto, determina l'accreditamento della contribuzione da lavoro nella posizione assicurativa.


Sono destinatari della disposizione che consente l'equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA:

- gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nell'anno 2025 che abbiano prestato, nell'anno 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
- gli operai agricoli a tempo determinato che risultino iscritti nei relativi elenchi annuali,

riferiti all'anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.

L'INPS precisa che l'equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA riconosciuti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 rileva anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e dall'anno precedente. L'equiparazione ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si applica con esclusivo riferimento ai periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. L'equiparazione, pertanto, non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell'attività lavorativa, atteso che, in tali casi, le giornate effettivamente lavorate, sebbene con orario ridotto, sono già utili ai fini del perfezionamento del requisito in parola.

Infine, la circolare precisa che per il calcolo dell'indennità spettante in relazione ai periodi di CISOA fruiti l'Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l'importo giornaliero percepito per il trattamento stesso. L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2025 è, quindi, pari per gli OTD al 40% della retribuzione di riferimento e per gli OTI al 30% della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.



Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: modifica dei codici “Tipo rapporto”

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3645 del 2 dicembre 2025](#), ha stabilito che, per motivi di carattere tecnico e al fine di consentire gli adempimenti di invio dei flussi UniEmens da parte del Ministero dell'Agricoltura, obbligato al versamento della contribuzione presso la Gestione separata a seguito del pagamento dei compensi agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, i “Tipo rapporto” indicati al paragrafo 4 della seconda parte della circolare INPS n. 142/2025 sono sostituiti e aggiornati come segue:

- codice “**DA**” (invece di “**D8**”) – addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis. Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta”, da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>;
- codice “**DB**” (invece di “**D9**”) – addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis aliquota prestazioni non pensionistiche” da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Il <Tipo Rapporto> con codice “**DA**” deve sempre essere presente in presenza di flusso con <Tipo Rapporto> “**DB**”;
- codice “**DC**” (invece di “**D10**”) – addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis coperti da altra forma di previdenza obbligatoria già assicurati/pensionati da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

scopri di più >

Novità



Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: modifica dei codici “Tipo rapporto”

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3645 del 2 dicembre 2025](#), ha stabilito che, per motivi di carattere tecnico e al fine di consentire gli adempimenti di invio dei flussi UniEmens da parte del Ministero dell'Agricoltura, obbligato al versamento della contribuzione presso la Gestione separata a seguito del pagamento dei compensi agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, i “Tipo rapporto” indicati al paragrafo 4 della seconda parte della circolare INPS n. 142/2025 sono sostituiti e aggiornati come segue:

- codice “**DA**” (invece di “**D8**”) – addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis. Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta”, da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>;
- codice “**DB**” (invece di “**D9**”) – addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis aliquota prestazioni non pensionistiche” da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Il <Tipo Rapporto> con codice “**DA**” deve sempre essere presente in presenza di flusso con <Tipo Rapporto> “**DB**”;
- codice “**DC**” (invece di “**D10**”) – addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis coperti da altra forma di previdenza obbligatoria già assicurati/pensionati da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

scopri di più >

Novità



Libretto Famiglia e Prestazioni Occasionalità: versamenti F24 di fine anno

di **Redazione**

L'INPS, con [comunicato stampa del 2 dicembre 2025](#), ha informato gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazioni Occasionalità che, per effetto di procedure di rendicontazione non direttamente gestibili dall'Istituto, i versamenti effettuati tramite modello F24 negli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, in base alle disposizioni relative alla gestione dei versamenti e della rendicontazione dell'acconto IVA, dispone ogni anno che i pagamenti F24 effettuati a ridosso della fine dell'anno vengano trasferiti agli enti destinatari solo nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo: tale procedura può determinare ritardi nell'accredito delle somme versate dagli utenti.

Pertanto, per evitare difficoltà nell'inserimento delle comunicazioni preventive (per il Contratto di prestazioni occasionali) e nella comunicazione/consuntivazione delle prestazioni (per il Libretto Famiglia) relative alle attività svolte nella seconda metà di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l'Istituto raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18 dicembre, ricordando che è possibile alimentare il portafoglio elettronico tramite PagoPA.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo
per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



Libretto Famiglia e Prestazioni Occasionalità: versamenti F24 di fine anno

di **Redazione**

L'INPS, con [comunicato stampa del 2 dicembre 2025](#), ha informato gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazioni Occasionalità che, per effetto di procedure di rendicontazione non direttamente gestibili dall'Istituto, i versamenti effettuati tramite modello F24 negli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, in base alle disposizioni relative alla gestione dei versamenti e della rendicontazione dell'acconto IVA, dispone ogni anno che i pagamenti F24 effettuati a ridosso della fine dell'anno vengano trasferiti agli enti destinatari solo nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo: tale procedura può determinare ritardi nell'accredito delle somme versate dagli utenti.

Pertanto, per evitare difficoltà nell'inserimento delle comunicazioni preventive (per il Contratto di prestazioni occasionali) e nella comunicazione/consuntivazione delle prestazioni (per il Libretto Famiglia) relative alle attività svolte nella seconda metà di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l'Istituto raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18 dicembre, ricordando che è possibile alimentare il portafoglio elettronico tramite PagoPA.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**





Codatorialità e obbligazione solidale del datore sostanziale

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 settembre 2025 n. 26170, ha stabilito che, in presenza di un gruppo di imprese caratterizzato da una forte integrazione economica e funzionale, che determini un centro unitario di interessi e l'utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle società che lo compongono, sussiste un rapporto di lavoro in codatorialità, con conseguente responsabilità solidale di tutte le società coinvolte per le obbligazioni nascenti dal rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 1294, c.c., in applicazione del principio di effettività.

Convegno di aggiornamento

Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più



Codatorialità e obbligazione solidale del datore sostanziale

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 settembre 2025 n. 26170, ha stabilito che, in presenza di un gruppo di imprese caratterizzato da una forte integrazione economica e funzionale, che determini un centro unitario di interessi e l'utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle società che lo compongono, sussiste un rapporto di lavoro in codatorialità, con conseguente responsabilità solidale di tutte le società coinvolte per le obbligazioni nascenti dal rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 1294, c.c., in applicazione del principio di effettività.

Convegno di aggiornamento

Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

No alla disdetta anticipata del CCNL con accordi di armonizzazione separati

di **Luca Vannoni**

Con l'ordinanza n. 29737/2025 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della possibilità, per il datore di lavoro, di sostituire anticipatamente il contratto collettivo applicato, mediante accordi di armonizzazione sottoscritti con parte delle organizzazioni sindacali.

La controversia nasce da un ricorso ex art. 28, St. Lav., promosso da un'organizzazione sindacale, a seguito della scelta aziendale di disapplicare il CCNL vigente per una parte dei dipendenti, applicando loro un diverso contratto tramite un "accordo di armonizzazione" firmato con altre sigle. Tale scelta era stata accompagnata da comunicazioni rivolte direttamente ai lavoratori, contenenti la presa d'atto delle nuove condizioni, da sottoscrivere "per ricevuta e accettazione".

La Corte d'Appello di Firenze aveva qualificato il comportamento datoriale come antisindacale, ritenendo che la sostituzione anticipata del CCNL costituisse, in fatto, una disdetta unilaterale del contratto collettivo vigente, non consentita all'impresa. La Cassazione conferma integralmente tale impostazione, respingendo tutti i motivi di ricorso.

Riguardo all'impossibilità, per il datore di lavoro, di recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della sua naturale scadenza, viene richiamato l'orientamento costante secondo cui la disdetta è prerogativa esclusiva delle parti stipulanti: non esiste nell'ordinamento alcun principio che autorizzi l'applicazione di un nuovo contratto prima della scadenza di quello in vigore, se non con il consenso delle organizzazioni firmatarie originarie. L'accordo di armonizzazione, anche quando sottoscritto da una pluralità significativa di sindacati, non può comportare la sostituzione anticipata del CCNL senza il coinvolgimento delle parti collettive che avevano stipulato il contratto precedente.

Da ciò discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso: l'antisindacalità non risiede nella mancata adesione della sigla istante al nuovo accordo, ma nella violazione oggettiva delle regole di vigenza del contratto collettivo e nella lesione del ruolo sindacale, aggravata dal fatto che l'azienda aveva comunicato direttamente ai lavoratori la mutata disciplina, senza considerare l'organizzazione sindacale ricorrente.

Un ulteriore punto di interesse riguarda l'interpretazione della formula "per ricevuta e accettazione" apposta dai lavoratori alle comunicazioni aziendali. La Cassazione qualifica come inammissibile la censura datoriale sull'interpretazione di tale dicitura: la ricostruzione



della volontà negoziale è valutazione di merito e la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto che la sottoscrizione non potesse valere come consenso sostanziale al cambio di contratto collettivo, avendo natura meramente ricognitiva della comunicazione ricevuta.

Quanto all'invocazione del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, la Cassazione chiarisce che l'efficacia generale degli accordi stipulati secondo quelle regole non può travolgere la constatazione, in fatto, che l'accordo di armonizzazione sia stato utilizzato come strumento di sostituzione anticipata del CCNL in vigore, integrando una disdetta unilaterale non consentita. L'antisindacalità, dunque, prescinde dalla disciplina individuale applicabile ai lavoratori e riguarda esclusivamente la lesione delle prerogative della sigla ricorrente..

Special Event

Come cambiare il contratto collettivo

Scopri di più